

CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI COVID

1^ COMMISSIONE MANIFATTURA

(Revisione del 23/12/2020)

RIFERIMENTI NORMATIVI SU SITI AUSL

Le domande più frequenti sulla pandemia trovano risposta qui:


<https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/faq-covid>

<https://www.ausl.imola.bo.it/faqcovid>

Le AUSL hanno messo a disposizione indirizzi email da utilizzare per segnalare casi confermati e/o gli eventuali contatti stretti lavorativi:

- ricercacontatti.psalet@ausl.bologna.it
(aziende presenti nei territori dei comuni di Bologna, San Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzano, Montereenzio, Loiano e Monghidoro)
- ricercacontatti.psalovest@ausl.bologna.it
(aziende presenti in tutti i restanti altri comuni della AUSL di Bologna)
- covid19@ausl.imola.bo.it
(indicare nell'oggetto dell'email il nome dell'azienda)

Schema riassuntivo sulla gestione dei casi:



NB: Si ricorda che il rientro in comunità dopo l'emissione del provvedimento di quarantena/isolamento è tassativamente vincolato al rispetto delle disposizioni inviate dalla AUSL di residenza. Non rispettando tali provvedimenti il soggetto può incorrere in sanzioni penali.

Ruoli gestione casi COVID

COMPITI DEL LAVORATORE	<p>SINTOMI RILEVATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE: Nel caso in cui un lavoratore presenti uno o più sintomi mentre si trova presso la propria abitazione o domicilio, lo stesso dovrà assolutamente restare a casa, avvisare il datore di lavoro e astenersi dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione). Deve informare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà l'iter previsto.</p> <p>SINTOMI RILEVATI PRESSO LA SEDE AZIENDALE: Nel caso in cui un lavoratore presenti uno o più sintomi in azienda, lo stesso dovrà assicurarsi di indossare, come già previsto, una mascherina di tipo chirurgico o superiore (es. FFP2 senza valvola), mettere in sicurezza la propria postazione di lavoro, avvisare il referente aziendale e contattare il Medico di Medicina Generale per informarlo della sintomatologia per permettere di attivare le giuste cure.</p>
COMPITI DEL DATORE DI LAVORO	<p>CASO LAVORATORE SINTOMATICO: Nel caso in cui un lavoratore presenti uno o più sintomi in azienda, il datore di lavoro dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- Far indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore (es. FFP2 senza valvola)- Isolare il lavoratore come da procedure interne- Verificare che il lavoratore avvisi il proprio Medico di Medicina Generale per informarlo della sintomatologia per permettere di attivare le giuste cure.- Il prima possibile organizza l'allontanamento dall'azienda per il rientro al domicilio. <p>CASO LAVORATORE POSITIVO: Il datore di lavoro in presenza di un positivo rilevato presso la sede della sua azienda, provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Individuare all'interno dell'azienda eventuali contatti stretti, in collaborazione con il Medico Competente (ove presente) e il RSPP. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.)- Provvedere ad effettuare una sanificazione straordinaria, così come riportato nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato. Tale sanificazione deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e sanificanti su maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc. sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento. La sanificazione dovrà inoltre essere effettuata negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro e distributori di snacks e bevande, bagni, spogliatoi ed eventualmente le macchine aziendali. Un'attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione /

	condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE	Deve supportare il datore di lavoro e il RSPP nella gestione delle misure di prevenzione e protezione contro il COVID, in particolare deve verificare la presenza in azienda di potenziali situazioni di “contatti stretti”, “lavoratori fragili” e la eventuale necessità di misure aggiuntive (es. lavoro a distanza, ulteriore “isolamento” nell’ambiente di lavoro, utilizzo di DPI più protettivi, ecc.).
COMPITI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE	Il Medico di Medicina Generale in base al quadro clinico rilevato, rilascia il certificato di malattia e attiva altri eventuali provvedimenti necessari. Nel caso in cui il lavoratore non già abbia provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

Chiarimenti su casi particolari

1. Positivi a lungo termine

La Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” per i casi positivi a lungo termine dà le seguenti indicazioni:

“le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).”

Nella circolare della Giunta Regionale EMR prot. 04/12/2020 n°0803923.U viene riportato: “A tutti i pazienti asintomatici da almeno una settimana (fatta eccezione per la presenza di ageusia/disgeusia e anosmia che possono durare a lungo) e che non presentino condizioni di immunodepressione (vedi successivamente) dopo 21 giorni si applicano le misure di fine isolamento indicate dalla Circolare Ministeriale: i pazienti vengono considerati guariti e non devono quindi essere sottoposti a ulteriori misure di isolamento”.

Qualora l’azienda intendesse applicare ulteriori misure aggiuntive può fare riferimento a quanto riportato nel punto successivo.

2. Ulteriori misure di prevenzione

In alcuni casi risulta possibile attuare alcune misure di prevenzione aggiuntive, ad esempio per contatti di contatti stretti (es. familiari di soggetti posti in quarantena) o contatti di casi non ancora definiti.

Tali azioni devono essere contenute nei Protocolli Nazionali, Regionali o Aziendali sottoscritti.

Le azioni che possono essere messe in atto sono ad esempio:

- Ove possibile, attivare un periodo di smartworking fino a definizione del caso;
- Previo accordo con il lavoratore, attivare l’assenza dal lavoro utilizzando gli istituti consentiti (es. permessi retribuiti, ferie, ecc);

- Applicazione di misure di prevenzione aggiuntive previste in collaborazione con il medico competente e condivise con il comitato COVID;
- Campagne volontarie di monitoraggio tramite tamponi.

3. Difficoltà di ricezione dei provvedimenti AUSL

- **Mancato o ritardato invio del certificato di inizio quarantena:** a richiesta del lavoratore, il Medico di Medicina Generale emette un certificato telematico di quarantena anche con valenza retroattiva, se inserito durante la prognosi. Se il lavoratore si reca dal Medico a prognosi scaduta, col provvedimento AUSL di quarantena, il MMG emetterà un certificato cartaceo, indicando al paziente che lo dovrà inviare a INPS per l'acquisizione, assieme al provvedimento AUSL.
- **Mancato o ritardato invio del certificato di fine quarantena:** sollecitare la AUSL di residenza. Se il provvedimento iniziale riporta la data di fine quarantena la persona può considerarsi libera dal giorno successivo a quello riportato.